



CITTÀ di MILAZZO

5° SETTORE

"Lavori Pubblici - Patrimonio - Attività Produttive"

ATTO IMPOSITIVO

NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.P.A.

PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA CITTA' DI MILAZZO

IL DIRIGENTE

Vista la nota avente prot. 45921 del 09/08/2022 pervenuta dall'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei trasporti;

Preso atto:

- della cessazione dei contratti di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri su gomma a carattere extraurbano, disposti ai sensi dell'art. 27 della L.R. n.19/2005 e successive modifiche ed integrazioni, per effetto della caducazione dell'art. 13 della L.R. 13/2019 che ne ha disposto la proroga in esito alla dichiarazione di incostituzionalità effettuata con sentenza della Corte Costituzionale n.16 dell'11.2.2021, pubblicata in GU n. 7 del 17.2.2021;
- del pronunciamento della Sezione della Corte dei Conti per la Regione Siciliana realizzato con la delibera n. 113/2022/GEST del 15 giugno 2022;

Ritenuto che, sebbene la pronuncia della Corte costituzionale riguardi i servizi extraurbani al stessa comporti riflessi anche nell'ambito dei rapporti tra le Amministrazioni committenti e le imprese esercenti i servizi di trasporto urbano, come peraltro sottolineato dall'Assessorato regionale alle infrastrutture con la citata nota prot. n. 45921 del 09/08/2022;

Considerato:

- che in data 11/10/2007 fu sottoscritto il Contratto di affidamento provvisorio, secondo quanto previsto dall'art. 27 comma 6 della L.R. 19/2005, con l'Azienda Siciliana Trasporti – AST S.p.A. n. 10219 di Rep. avente durata di mesi 36;

- che in data 06/10/2011 il suddetto Contratto fu prorogato giusto atto n. 10532 di Rep. registrato in Milazzo il 07/10/2011 al n. 774 serie 1;
- che ai sensi e per gli effetti del D.D.G. n. 2310 del 07/10/2015 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, in attuazione della direttiva assessoriale n. 5841/gab. Del 16/09/2015, fu disposta la proroga al 31/12/2017 di tutti i contratti di affidamento provvisorio di cui alla succitata L.R. 19/2005;
- che ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 13/2019, successivamente caducato dalla sentenza della Corte Costituzionale sopra richiamata, fu disposta la proroga dei suddetti contratti per un ulteriore termine di mesi 36;

Richiamato l'art. 92 comma 4-ter del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con L. n. 27 del 24/04/2020, il quale dispone che *"...fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza..."*;

Precisato che l'art. 1 del D.L. n. 24 del 24/03/2022 che ha fissato al 31/03/2022 il termine dello stato di emergenza;

Ritenuto che per quanto sopra il contratto in essere con l'AST - Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. trovi efficacia sino al prossimo 31/03/2023, similmente a quanto disposto dalla Regione Siciliana per il trasporto pubblico extraurbano, giusto Delibera della Giunta Regionale n. 231 del 28/04/2022;

Considerato, altresì):

- che il Comune di Milazzo deve avviare una generale riorganizzazione del servizio di Trasporto Pubblico;
- che è necessario pertanto redigere uno studio di fattibilità per un nuovo Piano delle Linee e Programma di Esercizio da porre a gara con procedura aperta, in coerenza con le disposizioni dell'ART, per l'individuazione del soggetto concessionario del servizio di TPL;
- che la tempistica per la definizione dei succitati atti e di una procedura di gara non sono compatibili con i termini di ultimazione del servizio attualmente svolto dall'Azienda Siciliana Trasporti – AST S.p.A.;
- che i servizi svolti dall'AST - Azienda Siciliana Trasporti S.p.A., in forza del contratto vigente e del Programma di Esercizio in vigore, rivestono carattere di pubblica utilità;

Visto l'art. 14 della L.R. 11 agosto 2017 n. 16;

Visto l'art. 5, comma 5, del Reg. CE n. 1370/2007 che prevede che *“L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L'operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni”*;

Avuto a riguardo quanto previsto dalla Delibera n. 35/2022 adottata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti con la quale il tasso di rendimento del capitale per il settore prima delle imposte (WACC pre-tasse) è stato stabilito nella misura del 5,52% per il periodo di riferimento;

Ritenuto:

- che a tutela delle esigenze di mobilità della collettività ed al fine di prevenire anche riflessi di ordine pubblico connessi ad una eventuale sospensione del servizio, è necessario garantire la prosecuzione del servizio di TPL in essere senza soluzione di continuità;
- che è opportuno adottare i provvedimenti di emergenza assentiti dal citato art. 5, comma 5, del Reg. 1370/2007, mediante imposizione di oneri di servizio pubblico con compensazione finanziaria, al fine di scongiurare il pericolo imminente di interruzione dei sopra richiamati servizi di collegamento su gomma, nelle more dell'affidamento degli stessi mediante espletamento delle procedure di gara aperte e, comunque, per un periodo non superiore di anni due;
- che, in particolare, è opportuno procedere ad imposizione nei confronti dell'Azienda Siciliana Trasporti – AST S.p.A., attuale gestore del servizio di TPL nella Città di Milazzo, della proroga degli impegni contrattuali in essere agli stessi patti e condizioni;

DETERMINA

Art. 1 - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SOTTOPOSTI A ONERE DI SERVIZIO PUBBLICO

Limitatamente alle finalità perseguite dal presente atto, il servizio di trasporto pubblico locale passeggeri su gomma, sub urbano locali qui di seguito indicato costituisce servizio d'interesse economico generale ed è sottoposto ad oneri di servizio pubblico, con finanziamento a carico della Regione Siciliana e del Comune di Milazzo.

Art. 2 - CONTENUTO DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

E' fatto obbligo, ai sensi dell'art. 5 comma 5, del Reg. (CE) 1370/2007, all'**Azienda Siciliana Trasporti – AST S.p.A.** con sede legale in **via Caduti senza Croce, 28 - 90146 Palermo**, Cod. Fisc./P.IVA **00110790821**, di seguito *Impresa*, di provvedere all'espletamento dei servizi di trasporto garantendo alla utenza il medesimo Programma di Esercizio (P.E.) vigente alla data del presente atto, fatte salve le eventuali rimodulazioni ed ottimizzazioni che potranno essere comunicate con successivo atto.

Il servizio viene pertanto eseguito ai medesimi patti e condizioni di cui al Contratto dell'11/10/2007 n. 10219 di Rep., successivamente modificato con atto del 24/06/2014 n. 10609 di Rep. che qui si intendono integralmente richiamati, ed alle condizioni riportate nel presente atto.

Per nessuna ragione i suddetti servizi potranno essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore o scioperi, da esercitarsi nel rispetto delle disposizioni previste dalla L. 15.6.1990 n. 146 e ss.mm. ed integrazioni.

In relazione alla modifica dei flussi di traffico, *l'Impresa*, previa comunicazione all'Amministrazione ed assenso di quest'ultima, può apportare modifiche, anche in diminuzione, al numero delle corse previste nel Programma di Esercizio entro il limite del 3% del monte chilometrico annuo complessivo, ad invarianza di compensazione finanziaria. E' esclusa in ogni caso la rivalutazione del corrispettivo contrattuale in relazione all'eventuale aumento del volume chilometrico di servizi sviluppati.

E' fatto altresì divieto all'impresa di modificare il percorso delle linee che costituiscono il P.E., salvo casi di forza maggiore, che dovranno essere tempestivamente comunicati all'*Amministrazione*, e limitatamente al loro perdurare.

Le suddette modifiche sono soggette agli oneri di informazione preventiva all'utenza.

Medesima facoltà di modifica è attribuita all'*Amministrazione* che potrà richiedere anche la implementazione dei servizi entro il citato limite percentuale del 3% del monte chilometrico annuo, **senza ulteriori oneri finanziari a proprio carico.**

In presenza di utenza scolastica titolare di abbonamento, in soprannumero rispetto alla capacità dei mezzi messi a disposizione per l'espletamento delle corse previste nel P. E., *l'Impresa* è obbligata ad impegnare sulle medesime corse tutti gli autobus aggiuntivi necessari per garantire il trasporto di tali passeggeri.

Per eventi di forza maggiore, quali calamità naturali, terremoti, sommosse, l'*Impresa* può sospendere o ridurre temporaneamente i servizi onerati, ovvero esercitarli anche con modalità sostitutive, dandone immediata comunicazione all'*Amministrazione*.

In caso di scioperi, i servizi devono essere erogati con le modalità e quantità minime stabilite dalla L. 146/1990 e ss.mm.ii e dagli accordi nazionali, e vanno, comunque, comunicati all'*Amministrazione* e riportati nella Carta dei servizi.

In tutti i casi sopra citati l'utenza deve essere informata tempestivamente ed in modo appropriato dandone comunicazione all'amministrazione e ai mass media.

L'impresa è tenuta ad effettuare i servizi nel rispetto di livelli minimi di qualità relativamente ai seguenti fattori di qualità:

- regolarità e puntualità del servizio;
- informazioni all'utenza e trasparenza
- accessibilità commerciale;
- pulizia e confort dei mezzi;
- accessibilità dei mezzi e delle infrastrutture al pubblico (con particolare riferimento alle Persone a Mobilità Ridotta (PMR) in caso di fruizione di finanziamenti ai sensi dei D.M. 345/2016, 25/2017 e 223/2020. In tal caso la Carta dei servizi dovrà esplicitare le modalità specifiche di utilizzo da parte delle PMR dei servizi di linea onerati);
- Accessibilità ai soggetti diversamente abili secondo le modalità tecniche della vigente disciplina di settore.

L'*Impresa* dovrà elaborare la Carta dei servizi e le condizioni generali di trasporto sulla base dello "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del settore Trasporti" previsto dal D.P.C.M. 30/12/1998 e ss.mm.ii. e dall'art. 2 comma 461 della L. 24 dicembre 2007 n. 244, provvedendo alla sua pubblicazione e diffusione, e dandone formale comunicazione all'*Amministrazione*. Eventuali modifiche alla carta dei servizi dovranno essere comunicate all'utenza ed all'*Amministrazione* con le stesse modalità.

In particolare l'*Impresa* è obbligata a:

- garantire il libero accesso ai servizi e senza discriminazioni ai passeggeri;
- provvedere alla divulgazione tramite il proprio sito internet delle linee di collegamento sub urbano da essa esercite, dando chiara comunicazione dei percorsi e delle fermate, degli orari di

svolgimento, delle frequenze e della periodicità di svolgimento.

- provvedere, a propria cura ed onere finanziario, a posizionare lungo il percorso autorizzato le tabelle indicative delle fermate assentite che dovranno riportare chiaramente i dati identificativi dell'autolinea, delle frequenze, degli orari e della periodicità;
- informare in tempo reale, attraverso il proprio sito internet, ed anche mediante avvisi affissi nelle biglietterie e nelle tabelle indicative e, ove possibile, attraverso comunicazioni dirette, i passeggeri di tutte le variazioni dei servizi determinate anche da cause non imputabili all'impresa (es.: scioperi programmati, deviazioni di percorso per chiusure al traffico di strade od altro, spostamenti temporanei di fermate etc.).

Eventuali modifiche degli orari, debitamente motivate, dovranno essere autorizzate dall'*Amministrazione*.

Unicamente con riferimento alle corse feriali esercite in periodo scolastico l'*Impresa* potrà attivare variazioni d'orario comprese entro i 30 minuti, di cui dovrà dare comunicazione preventiva all'utenza, con le modalità sopra descritte, almeno 5 giorni prima dell'entrata in vigore ed all'*Amministrazione*, salvo casi di urgenza, esplicitando le motivazioni che ne hanno determinato l'esigenza.

L'*Impresa* è altresì obbligata all'applicazione all'utenza delle tariffe dei titoli di viaggio stabilite con Decreto dell'Assessore regionale ai Trasporti ai sensi degli articoli 29 e 31 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

L'impresa è obbligata ad impiegare, con le modalità e nel rispetto di quanto stabilito dal C.C.N.L. degli autoferrotranvieri e della normativa di settore, tutte le unità lavorative necessarie, comprese le sostituzioni, ed i mezzi di trasporto occorrenti per garantire il completo e regolare totale disimpegno delle linee onerate nel pieno rispetto del P.E. A tal fine essa dovrà utilizzare e possedere, in base a valido titolo giuridico, i mezzi di trasporto, costituenti il relativo parco rotabile ritenuto funzionale al corretto espletamento del servizio, e comprensivi anche delle unità di riserva occorrenti. Tali mezzi non possono essere distolti dai servizi di linea onerati, oggetto della presente imposizione ed adibiti ad altro uso.

I mezzi devono possedere tutti i requisiti tecnici ed amministrativi prescritti, ai sensi della vigente normativa di settore, per la circolazione ed il trasporto in sicurezza dei passeggeri e del personale addetto all'espletamento dei servizi, ivi incluse le coperture assicurative a tal fine occorrenti.

Tutti i mezzi adibiti ai servizi di linea, ivi inclusi quelli sostitutivi anche a carattere temporaneo, devono essere dotati di sistemi di rilevamento, mediante utilizzo di tecnologie GPS o similari, che consentano all'Amministrazione committente la individuazione in tempo reale della loro posizione, del percorso sviluppato, degli orari, la archiviazione dei dati e loro successiva elaborazione (e specificamente: monitoraggio in tempo reale e contezza del servizio reso, la cognizione della gestione delle tratte e delle relative fasi, la verifica dei Km percorsi, dei tempi di percorrenza, velocità e soste, il monitoraggio costante degli spostamenti dei mezzi, l'analisi dei percorsi tenuti dai conducenti con storici complete, l'analisi del percorso dettagliato con controllo di velocità, Km percorsi, tempi di guida, pausa e suddivisione delle tratte, la gestione contemporanea di più flotte, l'accesso con browser WEB direttamente online, la integrazione con smartphone, tablet ed altri strumenti di tracciatura, la integrazione con altri gestionali interni tramite API, l'esportazione dei dati in formati PDF, Excel etc) .

I mezzi dovranno essere dotati, altresì, di tabelle indicatrici del percorso di andata e di ritorno di tipo elettronico, ovvero di tabelle a stampa recanti tale indicazione, da posizionare al cruscotto e ben visibili dall'esterno.

E' fatto specificamente onere all'impresa di garantire :

- a) la revisione periodica dei veicoli in dotazione in base alla vigente normativa,
- b) la manutenzione, ordinaria e straordinaria, occorrente per la piena funzionalità del parco veicoli e per il confort e la qualità dei servizi per i passeggeri,

Nel rispetto del C.C.N.L. del settore degli autoferrotranvieri, l'impresa ha facoltà di apportare variazioni alla consistenza del personale dipendente ed ha facoltà di variare la consistenza del parco rotabile.

La eventuale sostituzione dei mezzi, con caratteristiche dimensionali coerenti con la qualità e quantità del servizio da svolgere così come previsto negli originari atti contrattuali, è subordinata al rilascio da parte dell'Amministrazione di specifico Nulla Osta, previa effettuazione delle verifiche di cui all'art. 5 del DPR n. 753/1980 e ss.mm. I mezzi proposti in sostituzione dovranno avere comunque anzianità di immatricolazione inferiore a quella degli autobus da sostituirsi.

Tutte le modifiche concernenti il numero dei mezzi di trasporto o del personale non possono compromettere il corretto e regolare espletamento dei servizi di pubblico trasporto oggetto del presente contratto.

E' facoltà dell'*Amministrazione* procedere alla verifica della composizione del parco rotabile e del suo stato di efficienza.

Art. 3 - DURATA DEL REGIME IMPOSITIVO

Ai sensi dell'art 5, comma 5, del Reg. (CE) 1370/2007, l'impresa è obbligata allo svolgimento dei servizi onerati di cui al presente provvedimento con decorrenza dalla data di comunicazione del presente atto sino all'affidamento degli stessi a nuovo gestore, previo espletamento delle procedure di gara aperte previste dalla vigente normativa e, comunque, non oltre il termine di due anni decorrenti dalla presente imposizione.

Art. 4 - COMPENSAZIONE FINANZIARIA

Per lo svolgimento dei servizi sopra menzionati, sottoposti ad obblighi di servizio pubblico, è riconosciuta la compensazione finanziaria nella misura massima di € 575.256,26, inclusa IVA, ripartito come di seguito:

- €/anno 236.036,02 per la quota a carico del bilancio Comunale;
- €/anno 339.220,24 per la quota a carico del bilancio della Regione Siciliana.

Tale importo è onnicomprensivo di ogni costo, spesa e onere, ivi compresi quelli inerenti gli obblighi di previdenza, assistenza, sicurezza ed altre spese da sostenersi dall'*Impresa* nello svolgimento del servizio, nonché del margine di utile ragionevole da riconoscersi.

Eventuali ulteriori maggiori costi (anche derivanti da norme di legge e prescrizioni varie entrate in vigore successivamente al presente affidamento) o minori entrate scaturenti dall'esercizio delle attività onerate costituiranno oneri a esclusivo rischio e carico della impresa che nulla avrà e potrà, al riguardo, pretendere dall'*Amministrazione*, intendendosi in ogni caso remunerati con l'importo di compensazione di cui al presente articolo, quale misura massima della compensazione finanziaria erogabile.

L'importo della compensazione sopra indicata è immutabile anche in caso di aumento del numero delle corse, mentre sarà proporzionalmente ridotto in dipendenza di riduzioni delle corse e delle relative percorrenze chilometriche eccedenti il limite di flessibilità del 3% annuo previsto dal precedente art. 2.

All'*Impresa* è altresì attribuita la titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio.

L'importo della compensazione prevista è corrisposto a trimestralità , fatta eccezione per i periodi di

esercizio provvisorio del bilancio o di gestione provvisoria della Regione Siciliana durante i quali i pagamenti saranno effettuati secondo le norme legislative vigenti per tali periodi.

I pagamenti sono effettuati dall'*Amministrazione* in quattro rate annue trimestrali di uguale importo, complessivamente pari al 96% dell'importo sopra previsto, ed una rata di conguaglio, uguale al 4% dell'importo complessivo liquidata successivamente alla presentazione di specifico rendiconto sui servizi resi nell'anno da parte dell'*Impresa*, redatto nel rispetto della modulistica all'uopo predisposta dall'*Amministrazione* ed asseverato dal preposto a dirigere l'attività di autotrasporto (gestore dei trasporti ai sensi del Reg. 1071/2009), concernente le percorrenze per ogni singola linea di servizio, il numero delle corse, i giorni di servizio, i mezzi impiegati ed i chilometri percorsi.

I pagamenti saranno effettuati a seguito dei trasferimenti regionali che saranno effettuati dal competente Dipartimento della Regione Siciliana, all'esito della validazione della rendicontazione trasmessa.

In ogni caso, prescindendo da quanto detto sopra, il pagamento dei ratei trimestrali e del saldo finale del 4% sarà effettuato dall'*Amministrazione* solo a seguito dei corrispondenti trasferimenti regionali e nei limiti di tali trasferimenti: pertanto, sino all'accreditamento di tali trasferimenti il Comune non deve nulla all'impresa.

L'impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e si impegna a comunicare all'*Amministrazione* gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti della compensazione dovuta, l'impresa può sospendere lo svolgimento delle attività e dei servizi previsti nel presente Contratto.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Reg. (CE) 23 ottobre 2007 n. 1370, è fatto obbligo alla *Impresa* di adottare un sistema di contabilità separata, al fine di tenere distinte le componenti reddituali afferenti ai servizi di trasporto pubblico oggetto dell'affidamento rispetto alle altre gestioni economiche, e consentire di monitorare i flussi finanziari relativi alla gestione di ciascuna linea di trasporto, ai fini anche della oggettività e trasparenza dei parametri di calcolo utilizzati.

Ove nel periodo di vigenza del presente atto si determinino variazioni in ordine al contributo regionale, si provvederà alla conseguente rimodulazione dei relativi servizi.

Art. 5 - ULTERIORI ONERI A CARICO DELLA IMPRESA

L'impresa è onerata di inviare al Comune di Milazzo, 5° Settore "Lavori Pubblici – Patrimonio – Attività Produttive" – 6° Servizio "Mobilità Urbana", in formato pdf firmato digitalmente ed in formato editabile:

- a) il rendiconto dettagliato dei km effettuati e l'attestazione relativa al regolare pagamento degli stipendi ai dipendenti, **con cadenza trimestrale**;
- b) il monitoraggio dei dati mensili dei passeggeri su ciascuna corsa che individui, per ogni categoria tariffaria (ordinari / abbonati / gratuità), il numero dei titoli di viaggio emessi, **con cadenza semestrale**;

Inoltre, l'Impresa è onerata di:

- ✓ fornire per tempo ogni informazione di natura tecnica, contabile e gestionale che possano pregiudicare i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi oggetto del presente affidamento;
- ✓ esercitare i servizi in conformità alle vigenti norme in materia di regolarità e di sicurezza, ivi comprese quelle relative alla verifica dei requisiti fisici e psico-fisici del personale dipendente di cui al D.M. dei trasporti 23 febbraio 1999, n. 88;
- ✓ dotarsi del gestore dei trasporti ai sensi del Regolamento comunitario UE 1071/2009;
- ✓ riconoscere al personale dipendente il trattamento economico, contributivo, retributivo e giuridico previsto dalla vigente normativa, dai C.C.N.L. degli autoferrotranvieri e, laddove in vigore, dai contratti di 2° livello e ad assolvere ai correlati obblighi contributivi e previdenziali;
- ✓ comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione sia della sua sede legale che del proprio assetto societario;

L'Impresa è responsabile, nei confronti del Comune di Milazzo, della corretta esecuzione del servizio pubblico di trasporto sopra specificato secondo la diligenza professionale. A tal fine è obbligo dell'impresa eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

L'Impresa è direttamente responsabile per danni derivanti all'utenza ovvero al personale impiegato, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni e/o sinistri in tutte le operazioni connesse all'esecuzione del presente contratto.

È fatto obbligo all'impresa di mantenere il Comune di Milazzo sollevato e indenne da ogni e qualsiasi

responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza dell'esercizio del presente atto e contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate da terzi danneggiati.

L'*Impresa*, altresì, si obbliga a manlevare l'*Amministrazione* da ogni pretesa di risarcimento avanzata da soggetti terzi, compresi i dipendenti e/o subfornitori.

L'*Impresa* dovrà provvedere, con effetti dalla data di notifica o comunicazione del presente provvedimento, alla immediata stipula di idonea polizza assicurativa per la copertura di ogni rischio e/o responsabilità, compresa quella civile verso terzi e verso questa *Amministrazione*, connessi o comunque dipendenti dall'espletamento dei servizi e/o attività oggetto del presente contratto e dagli obblighi con il medesimo assunti, dalla proprietà, possesso, custodia o detenzione dei beni strumentali e/o impianti, nonché di polizze di assicurazione per il rischio della responsabilità civile derivante dai veicoli impiegati. Parimenti l'*Impresa* dovrà provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa per la copertura del rischio relativo ai danni che potrebbero subire tutti gli impianti e i beni utilizzati per l'erogazione dei servizi, rimanendo a carico della stessa i danni da urto, ribaltamento, uscita di strada e guasti tecnici subiti dagli automezzi aziendali.

A garanzia degli obblighi discendenti dal presente provvedimento l'impresa è onerata a costituire o rinnovare la cauzione, mediante fideiussione assicurativa o bancaria pari al 10% della compensazione finanziaria complessiva prevista, con previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito, di cui all'art. 1944 c.c., e attribuzione alla *Amministrazione* della facoltà di escutere la garanzia a prima richiesta, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, c.7, del D.lgs. 50/2016.

La polizza cauzionale sarà svincolata dall'*Amministrazione* con dichiarazione liberatoria alla cessazione dell'onere impositivo, dopo che avrà accertato il pieno rispetto ed il regolare adempimento degli obblighi in carico all'impresa e la non sussistenza di sovra compensazioni eccedenti la quota del saldo della compensazione da erogarsi .

Art. 6 - CONTROLLI E VIGILANZA

Il Comune di Milazzo ha facoltà di verificare in qualunque momento e con qualsivoglia modalità, anche a mezzo di soggetti terzi incaricati ed altre Autorità, il rispetto del P.E., degli standard di qualità previsti nella Carta dei Servizi e dei restanti obblighi richiamati nel presente atto.

Ai presenti fini l'*Impresa*:

1. consentirà, in qualunque momento, l'accesso del personale del Comune di Milazzo ai mezzi ed alla pertinente documentazione tecnico, amministrativa e contabile detenuta presso gli uffici;
2. abiliterà il Comune di Milazzo all'accesso al sistema di rilevamento, mediante utilizzo di tecnologie GPS o similari, dei mezzi adibiti al dispiego dei servizi di trasporto oggetto del presente contratto;

Gli esiti delle verifiche saranno oggetto di contraddittorio, nelle forme di legge, tra le parti.

Nei casi di inadempienza dell'*Impresa* agli obblighi derivanti dal presente provvedimento impositivo, sono comminate dall'*Amministrazione* le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie stabilite in base alle seguenti tipologie di infrazioni:

a) mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento al personale adibito alla guida dei veicoli, ai veicoli utilizzati ed al loro specifico impiego nel servizio. Rientrano in tale ambito anche le corse effettuate con passeggeri in piedi, qualora non espressamente autorizzate.

Ciascuna infrazione rilevata sarà sanzionata da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00;

b) mancata osservanza delle prescrizioni relative alla qualità dei servizi, in termini di:

- regolarità e puntualità;
- informazioni all'utenza e trasparenza;
- accessibilità commerciale;
- accessibilità dei mezzi e delle infrastrutture al pubblico;
- pulizia e confort dei mezzi;
- accessibilità ai disabili;
- corretta applicazione delle tariffe predeterminate all'*Amministrazione*.

Specificamente:

- ✓ i ritardi nelle partenze dal capolinea superiori a 30 minuti sono sanzionati con € 500,00, se non derivanti da comprovate cause di forza maggiore;
- ✓ la mancata effettuazione di ogni corsa prevista nel programma di esercizio è sanzionata con € 1.500,00, se l'omissione non deriva da cause di forza maggiore debitamente comprovate;
- ✓ il mancato approntamento dei mezzi aggiuntivi occorrenti per il trasporto dell'utenza

scolastica titolare di abbonamento con € 1.000,00 per ciascuna corsa di riferimento;

- ✓ il mancato incremento chilometrico entro il limite del 3% annuo è sanzionato con euro 3.000 riferito ad ogni mancato incremento;
- ✓ le restanti infrazioni saranno sanzionate da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00.

c) La mancata stipula delle assicurazioni che manlevano l'Amministrazione è sanzionata con € 10.000,00 per ogni semestre di ritardo

Gli importi delle penali comminate, previo contraddittorio tra le parti, verranno detratti dagli importi delle erogazioni da effettuarsi.

Art. 7 - IMPEGNI DI SPESA

Resta fermo che i correlati impegni di spesa sono a carico dei rispettivi bilanci regionale e comunale sugli esercizi finanziari di competenza.

Art. 8 - DIRITTI DELL'IMPRESA

Resta impregiudicata la facoltà dell'Azienda di ricorrere nelle forme e termini di legge, secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 5 del Reg. (CE) 1370/2007, avverso le determinazioni adottate con il presente provvedimento.

Il presente Atto sarà pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Milazzo nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente

Ing. Giacomo VILLARI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD)